

**COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE**

(Provincia di Pistoia)  
C.F. - P.I. 00185430477

**ORIGINALE****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****NUM. 12 DEL 10-03-2017**

**Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2017.  
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.-**

L'anno 2017, il giorno 10 del mese di Marzo, alle ore 21:20, nella [SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI SERRAVALLE PISTOIESE](#), alla prima convocazione che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO QUERCI SIMONA SANTUCCI LUCA SPINELLI GIANFRANCO FEDI DANIELE MONTINI MASSIMILIANO GARGINI ARIANNA MENCHETTI ELISABETTA DAGHINI ROBERTO GORBI FEDERICO BOLOGNINI ERMANO RAFANELLI PATRIZIO BARDELLI ROBERTO	MARCANTI MICHELA FASSIO LEONELLO CATALANO GIANFILIPPO BARDELLI ELENA

Assegnati n.	17	Presenti n.	13
In carica	17	Assenti	4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Eugenio Patrizio MUNGAI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il [Dott. Fernando FRANCIONE](#) in qualità di [Segretario Comunale](#), il quale provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Bardelli Roberto, Daghini, Menchetti

La seduta e' [pubblica](#)

dibattito: vedi allegato

Durante l'intervento dell'Assessore Fedi si è allontanato momentaneamente il Sindaco e la seduta è stata presieduta dal Vicesindaco Querci.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- ai sensi dell'art. 13 c. 6 del suddetto decreto legge, le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs nr. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21.05.2014;

Vista la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11-04-2016 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2016.

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Visto, quanto disposto dal comma 13 della Legge 28.12.2015 nr. 508, che modifica la tassazione Imu dei terreni agricoli, stabilendo che a decorrere dall'anno 2016 l'esenzione dall'Imu prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30.12.21992 nr. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze nr. 9 del 14 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'Imu i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 nr. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, nr. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Considerato che, nella suddetta Circolare nr. 9/1993 il comune di Serravalle Pistoiese risulta un comune parzialmente delimitato (PD) e dall'anno 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli che rientrano nella parziale delimitazione e di tutti quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 nr. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Considerato, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare concessa in comodato (come risultante da contratto registrato) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 250,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Considerato che detta ultima assimilazione (unità immobiliare concessa in comodato) non è più applicabile, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti.

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui sopra si ritiene opportuno confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote nonché la detrazione per l'abitazione principale relative all'IMU sulla base della delibera C.C. nr. 26 del 11.04.2016;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta

municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto il D.L. nr. 244 del 30.12.2016 che dispone il rinvio al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;

Richiamato l'art.52 del D.Lgs nr. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Lgs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr.9, contrari nr. 4 (Bolognini, Bardelli Roberto, Gorbi, Rafanelli) ed astenuti nr.0, resi in forma **palese** dai nr. 13 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di confermare per l'anno 2017 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) deliberate per l'anno 2016 come di seguito riportate:
  - Aliquota di base ..... 0,96%
  - Aliquota per abitazione principale ..... 0,50%
  - Aliquota per unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).....0,50%
  - Aliquota per fabbricati di categoria "A"  
(escluso A/10) sfitti a disposizione.....1,06%
  - Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ..... 0,96%
  - Aliquota per immobili posseduti da soggetti passivi I.R.E.S..... 0,96%
  - Terreni agricoli .....0,96%
- 2) di confermare nella misura di € 300,00 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;
- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. nr. 201/2011, convertito nella Legge nr. 214/2011.-

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Eugenio Patrizio MUNGAI

Il Segretario Comunale  
Dott. Fernando FRANZIONE